

STATUTO DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI
BASTIDA DE' DOSSI, CASEI GEROLA, CORANA, CORNALE, SILVANO PIETRA
(denominata Unione Lombarda dei Comuni Oltrepadani)

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Elementi fondamentali

1. L'Unione dei Comuni Lombarda di Bastida de' Dossi, Casei Gerola, Corana, Cornale e Silvano Pietra, denominata "Unione Lombarda dei Comuni Oltrepadani" e brevemente nel proseguo "Unione" è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 27.06.2008 n.19 e nel rispetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Unione è un Ente Locale ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2 ed ha per territorio l'insieme delle circoscrizioni territoriali dei comuni aderenti.
3. L'Unione è costituita dall'insieme dei Comuni di cui al comma 1 e potrà essere ampliata in qualsiasi momento con l'adesione di altri Comuni o con la fusione con altre Unioni secondo le modalità stabilite nel successivo art. 4.
4. Essa ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 - Finalità

1. L'Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi e delle funzioni attribuite, di ottimizzare le risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali.
2. I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.
3. E' attribuito all'Unione, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
 - a) - sistemi informativi
 - b) - anagrafe, stato civile ed elettorale
 - c) - ufficio tecnico
 - d) - gestione economico-finanziaria
 - e) - gestione servizi scolastici
 - f) - gestione rifiuti
 - g) - urbanistica e gestione e tutela del territorio
 - h) - organizzazione del personale
 - i) - assistenza e servizi alla persona
 - j) - servizio di protezione civile
 - k) - servizio bibliotecario
 - l) - diritto allo studio
 - m) - servizi cimiteriali
 - n) - servizi tributari
 - o) - servizi manutentivi vari
 - p) - servizio di Polizia locale
 - q) - S.U.A.P.

Art. 3 - Modalità di attribuzione delle competenze

1. Le modalità di concreto trasferimento delle funzioni elencate all'art.2 si perfeziona con l'approvazione, da parte delle Giunte dei Comuni aderenti, di deliberazioni nelle quali sono approvati accordi di programma disciplinanti i rapporti tra gli enti e gli eventuali profili successivi. Detti accordi vanno recepiti con l'adozione di una delibera da parte dell'organo esecutivo dell'Unione.
2. L'individuazione delle competenze che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i Comuni. Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.

3. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione (non elencate all'art.2), come pure la revoca delle stesse, è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto, i comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

4. Non è ammesso il trasferimento all'unione di Funzioni e Servizi da parte di un solo Comune.

Art. 4 - Sede dell'unione, durata, modifica composizione e modifiche allo statuto

1. L'Unione ha sede nel Comune di Silvano Pietra presso locali comunali alla stessa dedicati.

2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali: i suoi Organi e Uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere ubicati anche in modo e luogo diverso, purché ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita, su disposizione del Presidente.

3. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

4. La durata dell'Unione è prevista di anni dieci decorrenti dall'anno dell'entrata in vigore dell'atto costitutivo e con scadenza alla fine dell'esercizio finanziario del decimo anno.

5. Alla scadenza del termine fissato, la durata dell'Unione è automaticamente prorogata di altri 10 anni e così ad ogni successiva scadenza decennale e comunque fino all'eventuale scioglimento disposto per legge o deliberato da tutti gli enti associati.

6. La proroga automatica alla durata dell'Unione non potrà trovare applicazione qualora venga espressa volontà contraria di uno o più enti associati da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

7. Le proposte di modifica dello Statuto concernenti l'adesione di altri Comuni o la fusione con altre unioni, potranno essere presentate dall'ente interessato o da un componente l'Assemblea. La richiesta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei componenti l'Assemblea.

8. In ogni caso qualsivoglia modifica allo Statuto dell'Unione dovrà essere prima approvato da parte del Consiglio comunale di tutti i Comuni aderenti e, a sua volta, dall'Assemblea dell'Unione, secondo le modalità e le maggioranze previste dalla normativa al riguardo.

Art. 5 - Recesso di un Comune e penalità

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno, ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. Tale recesso non potrà comunque essere deliberato, nell'interesse dei programmi avviati dall'Unione e dei relativi investimenti, prima che sia trascorso un anno solare dalla data di insediamento del Consiglio comunale che intende deliberare in proposito.

4. Il recesso esercitato da parte dei Comuni aderenti all'Unione comporta l'assorbimento per transito nei ruoli organici dell'ente recedente, di personale dipendente a tempo indeterminato in servizio all'unione alla data del recesso e ciò in base al personale a suo tempo ceduto all'Unione dal Comune recedente e proporzionalmente al personale effettivamente in servizio.

5. Inoltre, qualora uno degli enti associati dovesse deliberare il recesso dall'Unione prima del suo termine naturale di cui all'art. 4 (di dieci anni), il Comune recedente rinuncia alla proprietà e disponibilità delle attrezzature e mezzi d'opera acquistati dall'Unione, alla propria quota dell'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre dell'anno precedente e non ancora applicato alla data della deliberazione del recesso.

Art. 6 – Scioglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

3. L'Assemblea dell'Unione prende atto dello scioglimento e, su proposta tecnica a firma congiunta del Segretario e del Revisore del Conto, indicante:

- a) - la ripartizione dei relativi crediti e debiti e le eventuali disponibilità di cassa;
 - b) - la ripartizione delle attrezzature in dotazione, delle eventuali proprietà di beni mobili ed immobili;
 - c) - la ripartizione e l'assegnazione dell'eventuale personale dipendente a tempo indeterminato; procede a deliberare, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, alla liquidazione della attività dell'Unione.
4. Qualora l'Assemblea non raggiunga la suddetta maggioranza per deliberare la liquidazione delle attività, nomina un liquidatore.
5. L'incaricato della liquidazione, al termine della fase liquidatoria, trasmette alle Amministrazioni dei comuni componenti il piano di riparto delle attività e delle passività dei comuni, che è ratificato dai consigli comunali iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio.
6. Il rapporto di lavoro con il personale a tempo determinato dell'Unione cessa automaticamente al suo scioglimento.
7. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione, di norma e salvo accordi diversi, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune che lo vedeva inserito nella propria pianta organica.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 7 - Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione l'Assemblea, la Giunta ed il Presidente.

Art. 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Unione è costituita:
- a) - dai Sindaci dei comuni aderenti all'Unione. I Sindaci potranno delegare un proprio assessore a rappresentarlo in assemblea.
 - b) - da n. 2 consiglieri di maggioranza o assessori, per ciascuno dei Comuni aderenti, designato dal capogruppo o dai capogruppi di maggioranza;
 - c) - da n. 1 consigliere di minoranza, per ciascuno dei Comuni aderenti, designato dal capogruppo di minoranza.
2. Il Presidente dell'Unione svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea dell'Unione.
3. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
4. L'Assemblea decide a maggioranza assoluta dei voti espressi dai suoi componenti presenti alla seduta.
5. Il numero dei Componenti necessario per la validità delle sedute è determinato dal regolamento dell'Assemblea dell'unione e, sino alla sua approvazione ed entrata in vigore, è stabilito nella misura del 50% dei suoi componenti in prima convocazione e nella misura di un terzo dei sui componenti in seduta di seconda convocazione.
6. I componenti dell'Assemblea dell'Unione, rappresentanti ciascun comune, restano in carica per la durata del rispettivo consiglio.
7. E' riconosciuto ai Consigli Comunali degli enti associati il potere di presentare all'Assemblea dell'Unione proposte di deliberazione, sulle quali obbligatoriamente essa si deve esprimersi entro 40 gg. dalla comunicazione.
8. Ai componenti l'Assemblea non spettano gettoni di presenza o indennità di funzione.

Art. 9 - Funzionamento dell'Assemblea e competenze

1. L'Assemblea approva un proprio regolamento organizzativo che fissa le norme ed i principi del suo funzionamento.
2. La prima seduta dell'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune ove ha sede l'Unione. Ad avvenuta nomina, il Presidente neo-eletto assume immediatamente le funzioni per l'eventuale trattazione di altri punti all'ordine del giorno.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

4. L'Assemblea dell'Unione ha, in relazione ai servizi conferiti all'Unione, gli stessi poteri che il decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale ed, in particolare, rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea:

- a) - l'elezione dei componenti della Giunta scelti, a maggioranza assoluta e con voto limitato ad un solo nominativo, tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti all'Unione. Tra i componenti della Giunta, l'Assemblea elegge il Presidente dell'Unione.
- b) - la nomina del revisore dei conti
- c) - le modifiche dello statuto (secondo le modalità dell'art. 4, comma 6)
- e) - la determinazione dell'ammontare del contributo annuale di gestione a carico di ciascun comune associato
- f) - i regolamenti dell'Unione

Art. 10 – La Giunta

1. La Giunta è costituita da cinque membri incluso il Presidente ed è eletta secondo le modalità indicate nell'articolo precedente.

2. La Giunta è l'organo collegiale/gestionale ed ha competenza per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e per tutte le materie che non sono di esclusiva competenza dell'Assemblea, del Presidente, del Segretario o dei funzionari, compresa:

- a) - l'assunzione di mutui purchè già previsti nel bilancio di previsione
- b) - l'adozione di variazione al bilancio purchè ratificate dall'Assemblea entro i termini previsti dall'ordinamento
- c) - l'acquisto e l'alienazione di beni mobili registrati purchè già previsti nel bilancio di previsione.

Art. 11 - Il Presidente dell'Unione

1. L'unione dei comuni ha come suo organo rappresentativo il Presidente.

2. La carica di Presidente dell'Unione ha la durata di un anno solare, salvo che l'Assemblea determini una durata superiore. In ogni caso il Presidente resta in carica sino a quando l'Assemblea non procede alla nomina del suo successore.

3. Il presidente dell'Unione presiede L'Assemblea e la Giunta ed ha gli stessi poteri che il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni attribuiscono al Sindaco, in relazione ai servizi conferiti all'Unione.

Art. 12 - Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente, nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 13 - Ripartizione delle competenze tra gli organi

1. Gli organi dell'Unione, ed il loro funzionamento, sono regolamentati, per tutto quanto qui non previsto, dall'art. 18 della legge regionale 27.06.2008 n. 19, nonchè, mediante interpretazione per analogia, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre leggi sull'ordinamento comunale.

Art. 14 - Atti dell'Unione

1. L'unione opera attraverso propri regolamenti, approvati dall'Assemblea, decreti ed ordinanze del Presidente dell'Unione e determinazioni dei responsabili dei servizi.

Art. 15 - Controllo

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti alle normative sul controllo degli atti comunali.

TITOLO III PARTECIPAZIONE

Art. 16 - Partecipazione dei cittadini

1. L'Unione garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, anche su base di frazione. Considera, a tale

fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali l'unione assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'unione favorisce:

a) - le assemblee e consultazioni sulle principali scelte;

b) - l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 - Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'unione ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi dell'unione possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) - per la formazione di comitati e commissioni;

b) - per dibattere problemi;

c) - per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 18 - Consultazioni

1. L'Assemblea ed il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Le consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico dell'Unione, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 19 - Istanze e proposte

1. I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione, della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte – o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall'organo dell'Unione che è tenuto ad esprimersi.

Art. 20 - Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza dell'Unione.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
- a) il trenta per cento del corpo elettorale dei Comuni aderenti all'Unione;
 - b) l'Assemblea dell'Unione.

Art. 21 - Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento dell'Unione disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) - i requisiti di ammissibilità;
 - b) - i tempi;
 - c) - le condizioni di accoglimento;
 - d) - le modalità organizzative;
 - e) - i casi di revoca e sospensione;
 - f) - le modalità di attuazione.

Art. 22 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Presidente è tenuto a proporre all'Assemblea dell'Unione, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente ha facoltà di proporre egualmente all'Assemblea la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 23 - Rapporti con i comuni componenti l'Unione

1. A ciascun comune viene trasmessa copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dell'Unione nonché, con cadenza almeno annuale, l'elenco delle deliberazioni adottate.

Art. 24 - Rapporti con gli altri enti locali

1. L'Unione collabora attivamente con gli altri enti locali territoriali e non, e con ogni soggetto pubblico e privato portatore di un interesse rilevante per la comunità, per mezzo di convenzioni, accordi di programma ed ogni altro strumento, pubblicitario o privatistico, maggiormente idoneo.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

Art. 25 - Organizzazione

1. L'Unione determina, con apposito regolamento della Giunta, l'organizzazione, la dotazione organica, le relative norme sull'organizzazione e gestione del personale, degli uffici e dei servizi nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione e con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalla normativa.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità e professionalità.
4. L'Unione potrà anche assumere personale proprio a tempo indeterminato, previa adozione della propria pianta organica e preventiva determinazione di transito, in caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Unione stessa, del personale neo assunto nella pianta organica di uno specifico Comune aderente all'Unione.

Art. 26 - Struttura organizzativa

1. L'Unione si dota di una struttura organizzativa nelle seguenti forme:
 - a) - trasferimento dei dipendenti in organico dei singoli comuni nell'organico dell'Unione;
 - b) - convenzione o accordi programmatici con i Comuni associati o con altri enti locali per la

costituzione di uffici dell'Unione con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche dell'Unione e, laddove ritenuto opportuno, congiuntamente anche l'esercizio delle funzioni dei comuni associati;

c) - delega di poteri e competenze dell'Unione ad uno o più uffici dei comuni associati affinché operino in luogo e per conto dell'Unione;

2. L'Unione, per la copertura dei posti di responsabile dell'ufficio o del servizio o di qualifiche dirigenziali o di posti di alta specializzazione, può anche provvedere eccezionalmente, previa motivazione, alla stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato nel rispetto dei requisiti richiesti per le qualifiche da ricoprire, ovvero, in via ordinaria, con la stipula di contratti a tempo determinato di diritto pubblico con applicazione, in questo caso, del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali.

3. I contratti a tempo determinato di diritto pubblico e di diritto privato, sono approvati con provvedimento del Presidente dell'Unione.

4. Le convenzioni o gli accordi programmatici per la costituzione di un ufficio comune dell'Unione con personale distaccato (anche parzialmente) da uno dei comuni associati o da altro ente locale, sono approvati dall'Assemblea.

5. Tutte le convenzioni o gli accordi di programma hanno una durata non superiore a quella dell'unione e sono modificabili, secondo le rispettive competenze, entro 30 gg. dall'entrata in carica del nuovo Presidente o della nuova Assemblea dell'unione, secondo il principio della fiduciarità e responsabilità degli incaricati.

6. In caso di scioglimento o di cessazione dell'attività dell'Unione, il personale trasferito dai singoli comuni all'Unione, ritrasiterà nei ruoli organici dei Comuni di provenienza, salvo diversi accordi ed esigenze che verranno valutate al momento e purchè deliberate dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. Qualora si addivenga alla fusione, il personale a tempo indeterminato dei singoli comuni e dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo ente risultante dalla fusione stessa.

Art. 27 - Convenzioni di lavoro autonomo

1. Per obiettivi determinati, e con convenzioni a termine, il Regolamento di organizzazione, di cui al precedente articolo, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità secondo le modalità ed i limiti previsti dall'ordinamento.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 28 - Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.

2. L'Unione è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

3. All'Unione competono le tasse, tariffe e contributi e relativi regolamenti, in relazione ai servizi da essa gestiti, come disposto dall'art. 32 comma V del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Art. 29 - Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie sono determinate dall'Assemblea dell'Unione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei seguenti criteri:

a) - risorse derivanti dai finanziamenti regionali e statali;

b) - contributi di altri enti pubblici;

c) - risorse per investimenti;

d) - risorse trasferite annualmente dai comuni componenti,

e) - introiti derivanti dalle tasse, tariffe, diritti e contributi dei servizi ad essa assegnati.

Art. 30 - Regolamento di contabilità

1. L'attività finanziaria dell'Unione è svolta nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di contabilità, approvato in conformità ai principi contenuti in analoghi regolamenti comunali.

Art. 31 - Ordinamento contabile

1. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria e deliberato, dal Consiglio dell'Unione, nei termini previsti dalla legge.
2. Alla stesura ed approvazione del bilancio, del rendiconto, del conto economico e del patrimonio si applicano le norme dell'ordinamento contabile dei comuni.

Art. 32 - Controllo interno

1. E' facoltà dell'Assemblea richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
3. Gli impegni di spesa, dei responsabili dei singoli servizi, sono esecutivi dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario, come previsto dall'art. 153, comma 5, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
4. Inerentemente gli atti eventualmente assunti dai responsabili dei servizi, si procederà come previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e comunque dalla vigente normativa.

Art. 33 - Revisione economico - finanziario

1. La revisione economico-finanziaria dell'Unione compete ad un revisore scelto dall'Assemblea dall'Unione tra gli esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui all'art.234, comma 2, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
2. Le funzioni del revisore sono quelle indicate dall'art. 239 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267; in particolare il revisore:
 - a)- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - b) - attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione;
 - c)- collabora con l'Assemblea dell'Unione nella sua funzione di controllo ed indirizzo;
 - d) - procede alla verifica di cassa con scadenza trimestrale.
3. Qualsiasi atto o documento contabile può essere visionato o richiesto dal revisore dei Conti dei Comuni associati.

Art. 34- Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti

Art. 35 - Tesoreria

L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) - la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) - il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) - il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Segretario

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente, previa approvazione dell'Assemblea.

2. Il Segretario dell'Unione dovrà essere scelto fra i Segretari comunali regolarmente iscritti presso l'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali e potrà essere, eventualmente, anche un segretario non in servizio presso uno dei Comuni che la compongono. In caso di assenza o di impedimento del segretario titolare, le funzioni del medesimo sono svolte dal suo sostituto.

3. Il segretario svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli eventuali responsabili dei servizi coordinandone l'attività, attua la direzione dell'organizzazione dell'Unione secondo le direttive impartite dal Presidente, sovrintende alla gestione ed esercita ogni altra funzione attribuitagli, dall'ordinamento, dai regolamenti e conferitagli dal Presidente.

Art. 37 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo, ai sensi della normativa prevista per i comuni.

Art. 38 - Atti regolamentari

2. Sino all'approvazione di propri regolamenti trovano applicazione i regolamenti del Comune dove ha sede l'Unione.

Art. 39 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, è inviato alla Regione Lombardia e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione nell'Albo pretorio.

Art. 40 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiama quanto disciplinato con Legge della Regione Lombardia n.19 del 27.06.2008 e dal T.U.E.L. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, cessa ad ogni effetto lo Statuto e l'Unione preesistente tra il Comune di Corana e Silvano Pietra ed inizierà la nuova gestione dell'Unione dei Comuni di Bastida de' Dossi, Casei Gerola, Corana, Cornale e Silvano Pietra in base a quanto previsto dal presente.

Il Presidente
Dott. Alessandro Panigazzi